



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/10 del 21.7.2022

Contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento. L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lettera c).

Linee guida per A.S. 2022/2023 e seguenti

1. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

I beneficiari dei contributi in oggetto sono i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia non statali, operanti nel territorio regionale, in possesso del riconoscimento di parità rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi della Legge n. 62/2000 e successivi Decreti ministeriali attuativi, che presentano regolare istanza ai sensi di quanto previsto nelle presenti Linee guida e negli appositi Avvisi, purché non abbiano subito revoche totali dei contributi in oggetto nel biennio precedente.

È necessario, inoltre, aver istituito, all'avvio dell'anno scolastico, sezioni aventi il numero di alunni iscritti come sotto specificato:

- per le scuole con più di una sezione: un numero minimo pari a 15 e un numero massimo pari a 29;
- per le scuole composte da un'unica sezione: un numero minimo pari a 8 e un numero massimo pari a 29;
- per le sezioni frequentate da minori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992: un numero minimo pari a 8 e un numero massimo pari a 20.

2. Criteri di assegnazione dei contributi

A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, le risorse regionali destinate annualmente all'erogazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento, previsti dalla legge regionale del 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, punto c), sono assegnate, con apposita determinazione del Direttore del Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione, con le modalità di seguito indicate.

A. Alunni con disabilità

È riconosciuto, preliminarmente, un **contributo specifico pari a 10 euro per ciascuna ora di sostegno prevista nei singoli piani educativi individualizzati** considerando l'intero anno scolastico di riferimento, per ciascun alunno con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore delle scuole in cui risultano iscritti tali alunni, per un **massimo di numero 975 ore annuali**.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B. Affitto locali

É secondariamente riconosciuto un **contributo pari a 12.000 euro per la prima sezione e a 6.000 euro per ogni sezione ulteriore alla prima**, in favore delle scuole dell'infanzia paritarie per le quali è sostenuta la spesa per l'affitto dei locali utilizzati dalle sezioni per cui è riconosciuto il contributo regionale, purché il contratto di locazione non sia stipulato con parenti e affini dei gestori della scuola fino al secondo grado. Tale specifico contributo non potrà superare il limite massimo del 75% del canone annuo, stabilito nel contratto di locazione regolarmente registrato, con riferimento alla sola parte imputabile alla scuola dell'infanzia paritaria.

C. Contributo per abbattimento rette nei comuni privi di ulteriori scuole dell'infanzia

É riconosciuto un **contributo per l'abbattimento totale delle rette a carico delle famiglie per l'iscrizione e per la frequenza di ciascun alunno iscritto presso le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni privi di altre scuole dell'infanzia statali e paritarie**, esclusi i contributi per attività didattiche extracurricolari, per il servizio mensa e per ulteriori servizi erogati dal soggetto gestore della scuola dell'infanzia paritaria. Questo specifico contributo sarà riconosciuto con riferimento agli alunni:

- residenti nel medesimo Comune ove è ubicata la scuola dell'infanzia paritaria;
- residenti in Comuni limitrofi, privi anch'essi di scuole dell'infanzia statali e paritarie.

D. Contributo sezionale

La restante parte della dotazione finanziaria regionale annuale sarà distribuita **in proporzione al numero delle sezioni funzionanti** nelle scuole dell'infanzia paritaria in possesso dei requisiti di accesso e ammesse al contributo in oggetto.

3. Spese ammissibili

Le spese ammissibili al contributo per la gestione delle scuole dell'infanzia non statali paritarie devono essere:

- a) pertinenti e imputabili alla gestione della scuola dell'infanzia paritaria, per l'anno scolastico di riferimento;
- b) effettivamente sostenute entro la data di presentazione del rendiconto;
- c) comprovate da documenti giustificativi, sui quali deve essere apposta la dicitura: "Il presente documento è stato utilizzato per i benefici previsti dalla L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 3 lett. c) - A.S. .../...." e devono essere quietanzati, qualora i pagamenti siano stati effettuati in contanti ove legalmente possibile;
- d) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- e) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- f) non devono essere finanziate con altre risorse pubbliche o private a specifica destinazione.

I soggetti gestori devono richiedere **fatturazione separata delle spese ammissibili**, eccezione fatta per quelle comuni ad altri servizi per cui si applicano i coefficienti di riparto come previsti nel par. 4, pena la non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ammissibilità della spesa.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile deve essere conservata in originale e custodita presso il domicilio fiscale della scuola per i cinque anni successivi all'anno scolastico di riferimento e deve essere resa disponibile, a richiesta dell'Amministrazione regionale per gli opportuni controlli, presso la sede operativa della scuola.

Non saranno comunque considerate ammissibili le seguenti spese:

- spese non direttamente riconducibili alla scuola (ad esempio, utenze o forniture intestate a soggetto diverso dal gestore della scuola o riferite a locali differenti da quelli scolastici);
- spese sostenute per attività didattiche extracurricolari;
- spese sostenute per assicurazioni, **fatta eccezione per la polizza fideiussoria presentata per l'ottenimento dell'anticipazione del contributo;**
- spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non riconducibili a quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008, nonché per il riattamento eventuale degli immobili;
- spese per l'affitto dei locali qualora derivino da contratti stipulati con parenti e affini dei gestori della scuola fino al secondo grado;
- spese sostenute per l'erogazione del servizio di mensa o del servizio di trasporto degli alunni;
- spese per l'acquisto di arredi e attrezzature;
- spese sostenute per l'acquisto di cancelleria, materiale didattico e ludico.

4. Riparto spese comuni

Qualora negli stessi locali siano erogati anche altri servizi, diversi dalla scuola dell'infanzia paritaria (quali per es. sezioni scuola infanzia non paritaria, asilo nido, sezione primavera, altri servizi educativi per la prima infanzia (anche integrativi), scuola primaria e/o secondaria) o il personale addetto alla scuola dell'infanzia paritaria sia impiegato anche in favore di ulteriori servizi facenti capo al soggetto gestore della scuola dell'infanzia paritaria, le spese comuni fra i vari servizi devono essere opportunamente ripartite pro-quota, applicando i coefficienti di riparto che saranno specificati nelle indicazioni operative elaborate dal Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione.

5. Modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo e del rendiconto delle spese

La domanda di concessione del contributo e il rendiconto delle spese, resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere presentati con le modalità e nei termini previsti nell'apposito Avviso pubblico annuale emanato dal Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo in oggetto, assegnato per un determinato anno scolastico, avviene secondo le seguenti modalità:

- liquidazione di un'anticipazione, nella misura massima dell'80% dell'importo assegnato, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria di pari importo (ad esclusione dei soggetti gestori di natura pubblica);
- liquidazione del saldo dell'importo assegnato a seguito della presentazione di regolare rendiconto di gestione, riepilogativo dei dati inerenti i criteri di accesso al contributo e le spese sostenute, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La liquidazione del contributo concesso è, comunque, subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse nel Bilancio di cassa regionale.

7. Controlli

In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, il Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione effettuerà idonei controlli a campione sul 5% delle domande e dei rendiconti pervenuti e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, inerenti i criteri di accesso al contributo e le spese di gestione sostenute.

I controlli saranno eseguiti attraverso verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione presentata, da effettuarsi presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, e/o verifiche in loco presso la sede operativa della scuola dell'infanzia, secondo tempistiche e modalità stabilite dal Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione.

La rilevazione di irregolarità e/o l'inosservanza degli impegni assunti in fase di presentazione della domanda di concessione del contributo comporteranno la sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo fino al completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità e/o dell'insanabilità o meno degli inadempimenti riscontrati.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La decadenza dal beneficio comporterà la revoca totale del contributo medesimo, la restituzione delle somme già ricevute, precluderà l'accesso ai contributi nei due anni successivi e comporterà la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti.

8. Revoca e ridefinizione del contributo

La mancata presentazione del regolare rendiconto implicherà la revoca totale del contributo concesso, l'obbligo di restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eventualmente ricevute a titolo di anticipazione e precluderà l'accesso ai contributi per i due anni scolastici successivi, a decorrere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dall'adozione del provvedimento di revoca.

La perdita dei requisiti di accesso al contributo, nel corso dell'anno scolastico, comporterà la revoca parziale del contributo concesso e la proporzionale restituzione delle somme eventualmente già ricevute.

Si procederà alla proporzionale riduzione del contributo concesso, con la conseguente revoca parziale ed eventuale restituzione delle somme eventualmente già ricevute a titolo di anticipazione, qualora dovessero verificarsi uno o più dei seguenti eventi:

- contributo specificatamente concesso per l'abbattimento delle rette, a carico delle famiglie degli alunni iscritti presso le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni privi di altre scuole dell'infanzia statali e paritarie, superiore al mancato introito delle stesse rette come dichiarato dai soggetti beneficiari nei rendiconti;
- contributo specificatamente concesso per gli alunni con disabilità superiore al 75% della spesa sostenuta per lo stipendio dei docenti di sostegno;
- contributo specificatamente concesso per la locazione superiore al 75% della spesa sostenuta;
- contributo totale concesso (al netto di eventuali revoche parziali dei contributi specificatamente concessi per l'abbattimento delle rette, il sostegno e la locazione) superiore al limite massimo del 75% del totale delle spese dichiarate dai soggetti beneficiari nei rendiconti e ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria e/o di controllo.